



CONSORZIO INTERCOMUNALE DELL'ISOLA

sede in Terno d'Isola (Bg): 24030 - via Bravi, n. 16

Tel. 035.90.45.67/90.44.37 - Fax 035.90.45.48 - e.mail. intercom@uninelcom.it

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PUBBLICHE FOGNATURE AFFERENTI L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BREMBATE E PER LO SCARICO SUL SUOLO – SOTTOSUOLO

INDICE PER ARGOMENTI

CAPITOLO I.....	1
<i>DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	
ART. 1) OGGETTO.....	2
ART. 2) DEFINIZIONI.....	3
ART. 3) CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI.....	6
ART. 4) RETI FOGNARIE INTERNE.....	8
ART. 5) OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA.....	9
ART. 6) REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI.....	10
ART. 7) SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.....	11
ART. 8) SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO.....	13
ART. 9) SCARICHI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO.....	14
ART. 10) SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI.....	16
ART. 11) SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO.....	17
ART. 12) CONCESSIONE PERMESSO DI ALLACCIAMENTO.....	20
ART. 13) PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA.....	22
ART. 14) ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE.....	23
ART. 15) COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO.....	24
ART. 16) ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI.....	25
ART. 17) RISTRUTTURAZIONE DEI CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI.....	26
ART. 18) MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI.....	27
ART. 19) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - CRITERI GENERALI.....	29
ART. 20) CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO....	31
ART. 21) SCARICHI TEMPORANEI DA CANTIERI.....	32
ART. 22) ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO.....	33
ART. 23) VARIAZIONI DELLO SCARICO E DI SUBENTRO.....	34
ART. 24) CESSAZIONE DELLO SCARICO.....	35
ART. 25) INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO.... SCARICO.....	36
CAPITOLO II.....	37
<i>DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI O ASSIMILATI</i>	
<i>PER GLI SCARICHI SPECIALI.....</i>	
ART. 26) AMBITO DI APPLICAZIONE.....	38
ART. 27) PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA..	39
ART. 28) SCARICHI DI OSPEDALI E CASE DI CURA.....	40
ART. 29) DISPOSIZIONI TARIFFARIE.....	41
ART. 30) PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA.....	42

CAPITOLO III.....	
<i>DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....</i>	
ART. 31) AMBITO DI APPLICAZIONE.....	44
ART. 32) SCARICHI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI SERVIZIO	46
ART. 33) PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	47
ART. 34) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	48
ART. 35) SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI NELLE TABELLE DEI LIMITI DI ACCETTABILITA'.....	50
ART. 36) SCARICHI CON SOSTANZE RADIOATTIVE.....	51
ART. 37) SVERSAMENTI ACCIDENTALI.....	52
ART. 38) DISPOSIZIONI TARIFFARIE – UTENZE PRODUTTIVE	53
ART. 39) ACCESSI ED ISPEZIONI.....	55
ART. 40) MODALITA' DI PRELIEVO ALLO SCARICO – LETTURA DEI CONTROLLI.... RISPETTO DEI LIMITI.....	56
ART. 41) PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA.....	57
ART. 42) STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO.....	58
 CAPITOLO IV.....	 59
RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA COSTRUITA DA PRIVATI DI FUTURA... CESSIONE AL COMUNE.....	
ART. 43) AMBITO DI APPLICAZIONE.....	60
ART. 44) OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DA PARTE DELLE.... RETI FOGNARIE PRIVATE.....	61
ART. 45) PROGETTO.....	62
ART. 46) COSTRUZIONE E VIGILANZA.....	64
ART. 47) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE.....	65
ART. 48) SISTEMA DI FOGNATURA SEPARATE.....	66
ART. 49) UBICAZIONE.....	67
ART. 50) CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA.....	68
ART. 51) CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE.....	69
ART. 52) TOMBINATURE STRADALI.....	70
 CAPITOLO V.....	 71
DISPOSIZIONI TRANSITORIE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI - SANZIONI.....	
ART. 53) VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE.....	72
ART. 54) POTERI DEL SINDACO.....	73
ART. 55) DEROGHE.....	74
ART. 56) SANZIONI PENALI.....	75
ART. 57) SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	76
ART. 58) VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI.....	77
 ELENCO ALLEGATI	 78

CAPITOLO I

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) OGGETTO

1.1) Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio dei comuni appartenenti al Consorzio Intercomunale dell'Isola, le condizioni di uso della pubblica fognatura, la raccolta ed il convogliamento delle acque e degli scarichi nella stessa.

Il Regolamento costituisce vincolo, su tutto il territorio consortile e all'atto della sua entrata in vigore sostituisce totalmente le altre norme regolamentari dei singoli comuni consorziati.

1.2) Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze delle A.S.L. territoriali ai sensi della Legge 833/78, delle Leggi Regionali nn. 64 e 65 del 1981, successive modifiche ed integrazioni, dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) della Lombardia ai sensi della Legge Regionale 14/08/1999 n. 16, successive modifiche ed integrazioni, oltre che le norme riguardanti la tutela delle acque dall'inquinamento, stabilite dalla Legge Regionale 62/85 e dal Decreto Legislativo 152/99, loro modifiche ed integrazioni.

ART. 2) DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "EGID": Ente gestore impianto di depurazione
- b) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- c) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- d) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio delle stesse e delle acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- e) "acque di processo": acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- f) "acque meteoriche": acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- g) "acque di prima pioggia": acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante;
- h) "acque di seconda pioggia": acque meteoriche successive alle acque di prima pioggia
- i) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema

- ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- l) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno carico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- m) "rete fognaria": sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- n) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- o) "stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 3" ovvero qualsiasi altro processo produttivo che dia origine a scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili;
- p) "insediamento civile": uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;
- q) "nuovo insediamento": ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;

r) “acque di raffreddamento non a contatto”:

acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura.

s) “acque di raffreddamento a contatto”:

acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell'acqua prelevata.

ART. 3) CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi nella pubblica fognatura, al fine della loro disciplina, sono distinti in tre classi:

- 1) scarichi domestici o assimilati;
- 2) scarichi provenienti da attività produttive;
- 3) scarichi di acque meteoriche.

1.a) Per gli **scarichi domestici** si intendono gli scarichi provenienti da insediamenti residenziali, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari (case di cura e ospedali vedi art. 29), che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici.

1.b) Ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99 s.m.i. sono da considerarsi scarichi **assimilati alle acque reflue domestiche** quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti nonché le acque reflue provenienti da:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo, vengono assimilati alle acque reflue domestiche solo quelle derivanti dai servizi igienici. E' assolutamente vietata l'immissione in fognatura dei reflui derivanti dalle deiezioni animali, per questi tipi di smaltimento si deve far riferimento al P.U.A. (Piano di utilizzazione agronomica) ed al regolamento di igiene tipo.

2) Per **scarichi provenienti da attività produttiva** si intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo la produzione sia industriale che artigianale e di servizi che non siano riconducibili ad acque reflue domestiche o assimilate.

In merito agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono verificarsi due condizioni di scarico:

- a) nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo. Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico, e/o di acque di prima pioggia. In questo caso lo scarico verrà considerato di tipo domestico e/o di prima pioggia,

se si tratta di scarichi distinti, oppure di tipo domestico se si tratta di scarico comune;

b) nello stabilimento industriale esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico. Questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e potranno essere allacciati alla pubblica fognatura con unico allacciamento solo a controllo ispettivo effettuato ovvero con distinti allacciamenti e in tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti.

3) Per gli scarichi di acque meteoriche si intendono quelle acque che dilavano superfici coperte o pavimentate, e che vengono raccolte e convogliate separatamente e sono annesse in fognatura pubblica secondo quanto stabilito dall'art. 7.

ART. 4) RETI FOGNARIE INTERNE

- 4.1)** Per i nuovi insediamenti è fatto obbligo la realizzazione di reti fognarie interne separate rispettivamente per il convogliamento di:
- acque domestiche (da servizi igienici, cucine, ecc.);
 - acque di processo;
 - acque meteoriche.
- 4.2)** Per gli insediamenti esistenti che non abbiano rete fognarie separate, si dispone:
- è facoltà dell'autorità competente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, fissare tempi di adeguamento per la realizzazione delle suddette reti, su indicazioni vincolanti da parte dell'EGID.
 - in mancanza di reti interne separate il flusso delle acque reflue misto è da considerarsi a tutti gli effetti scarico di acque di processo e soggetti a tutte le prescrizioni conseguenti.
- 4.3)** L'immissione in fognatura di acque reflue raccolte separatamente può avvenire in un solo punto purché questo sia preceduto da idoneo pozzetto in cui confluiscono distintamente le acque da ogni rete così da consentire l'idonea caratterizzazione.

ART. 5) OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

- 5.1)** Gli scarichi degli insediamenti civili, qualificati domestici o assimilabili a quelli domestici, ubicati in zone servite da pubblica fognatura, devono obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella pubblica fognatura, purché osservino il presente Regolamento nonché le normative di legge in vigore.
- 5.2)** Per gli scarichi degli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento e l'autorizzazione allo scarico, è subordinata alla verifica, da parte dell'Ente Gestore del servizio di fognatura e depurazione, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.
- 5.3)** Le costruzioni, nuove o esistenti, ubicate in zone non servite da fognatura pubblica, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dalla Legge Regionale n. 62/85, dal Decreto Legislativo 152/99, loro modifiche ed integrazioni. In tal senso i comuni consorziati dovranno comunicare all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione i futuri piani regolatori al fine di valutare congiuntamente la qualità e quantità dei reflui afferenti e le zone servite dalla pubblica fognatura secondo quanto previsto dalla L.R. 62/85.
- 5.4)** Per gli insediamenti produttivi, sono obbligati, in zone servite da pubblica fognatura, a scaricare i propri reflui domestici, in pubblica fognatura, se non vengono trattati da un impianto di depurazione.
- 5.5)** Le tombinature ed i lavandini in dotazione ad autorimesse e corselli, devono obbligatoriamente immettersi nella rete acque nere, è vietata la loro immissione direttamente in pozzi perdenti.

ART. 6) REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

- 6.1)** E' vietata l'immissione nelle pubbliche fognature di scarichi che non rispettino limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.
- 6.2)** La misurazione degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori. L'autorità competente per il controllo (l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione ed il Comune) è autorizzata ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 6.3)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.
- 6.4)** L'Ente Gestore dell'impianto di depurazione può prescrivere, in sede di autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro confluenza nello scarico in pubblica fognatura.
Per impianto di pretrattamento si intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità dettati dal presente Regolamento.
- 6.5)** Allo scopo di evitare l'eccessiva diluizione dei reflui e problemi idraulici alle condotte fognarie, è fatto divieto di incorporare corpi d'acqua superficiale (fossi irrigui ecc..), nella pubblica fognatura. E' compito del Comune attivarsi per la sistemazione e l'adeguamento della propria rete fognaria al fine di ottemperare a quanto sopra prescritto.

ART. 7) SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

- 7.1)** Le acque meteoriche che defluiscono dalle superfici coperte impermeabili, sulle quali avviene il passaggio e/o la sosta di veicoli con superficie impermeabile superiore ai 300 mq ed inferiore ai 2000 mq, ubicati in zone servite da pubblica fognatura possono essere recapitati in fognatura, previa installazione di pozzetti desolatori.
- 7.2)** Per gli insediamenti produttivi e civili con superficie impermeabile (tetti e piazzali) superiore ai 2000 mq lo scarico delle acque meteoriche deve avvenire negli strati superficiali del suolo/sottosuolo (art. 9) in caso di impossibilità documentata da relazioni geologiche, si dovranno utilizzare vasche volano ed in ultima istanza l'immissione in corpo d'acqua superficiale. Ogni smaltimento delle acque di seconda pioggia, deve comunque essere preceduto dalla separazione dalle acque di prima pioggia definite al successivo art. 8, realizzando opere di smaltimento con pozzetti di campionamenti distinti.
- 7.3)** Le acque meteoriche derivanti dai pluviali possono essere recapitate direttamente in pozzi perdenti o in corpo d'acqua superficiale, senza la separazione della acque di prima pioggia, è facoltà del comune prescrivere la loro separazione avvenga in caso di possibilità di inquinamento per attività soggette al D.P.R. 203/88.
- 7.4)** Lo scarico in acque superficiali, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire previa autorizzazione dell'autorità competente.

mc/ha a seconda che il ricettore sia un corso d'acqua di classe C e D o corsi d'acqua di classe A e B, laghi o suolo/strati superficiali del sottosuolo. Per il volume per ettaro di superficie impermeabile s'intende la superficie impermeabile effettivamente drenata dalla rete fognaria sottesa dallo scaricatore; la superficie scolante impermeabile è da considerarsi pari al prodotto dell'effettiva area scolante A ragguagliata al coefficiente d'assorbimento medio ponderale Φ .

◆ **Vasche volano**

Le vasche volano servono per limitare le entità delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore finale; il PRRA indica due valori limite:

- 20 l/sec. per ogni ettaro di superficie bacino scolante relativamente alle aree di nuovi insediamenti residenziali e industriale;
- 40 l/sec per ogni ettaro di superficie bacino scolante relativamente alle aree già insediate sul territorio

ART. 8) SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO

- 8.1)** Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.
- 8.2)** Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate, di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 62/85.
- 8.3)** Per la separazione delle acque di prima pioggia non dovranno essere utilizzati i pozzetti prefabbricati in quanto gli stessi non separano solo le acque di prima pioggia, individuate al punto 8.1, ma per tutto l'evento meteorico fanno confluire il refluo anche in pubblica fognatura. Dovranno pertanto essere create delle vasche dimensionate in modo esatto per contenere solo le acque di prima pioggia. Una volta riempita la vasca, tramite l'utilizzo di una sonda di livello (galleggiante) una paratoia dovrà chiudere l'entrata, il rimanente refluo e cioè l'acqua di seconda pioggia, dovrà trovare diverso recapito dalla fognatura. Al termine dell'evento meteorico, tramite una pompa, la vasca dovrà svuotarsi per la successiva pioggia in un arco di tempo di 24 ore.

ART. 9) SCARICHI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

- 9.1)** È proibito immettere sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo scarichi provenienti da stabilimenti industriali e civili fatta eccezione per l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati dalla Tabella 4 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11/05/1999, n.152, ("Allegato 4") ovvero, se più restrittivi, ai limiti fissati dalle normative regionali vigenti.
- 9.2)** I titolari degli insediamenti produttivi o civili, aventi scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono provvedere a loro cura e spese alla bonifica dei terreni e delle superfici drenanti delle opere utilizzate per la dispersione.
- 9.3)** L'Ente Gestore del servizio di fognatura valuterà caso per caso, se le acque raccolte dai pluviali, possono essere recapitate direttamente sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo attraverso pozzetti e canali a tenuta, tutto ciò in modo tale che non permetta l'infiltrazione di altri scarichi e che si raggiunga una profondità congrua a toccare gli strati permeabili del sottosuolo (art. 7).
- 9.4)** Le acque provenienti dalle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi, quali depositi scoperti, parcheggi, cortili di transito e/o carico e scarico di veicoli, non devono mai essere direttamente assorbite, ma devono essere convogliate separatamente, in modo da sversare quelle di prima pioggia in pubblica fognatura, e disperdere le restanti sul suolo ovvero negli strati superficiali del sottosuolo.
- L'autorizzazione verrà rilasciata dall'autorità competente per i casi previsti dalla normativa vigente tenendo conto anche dei criteri geologici previsti come supporto al piano regolatore vigente nonché al DM 11 marzo 1988 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 01/06/1998.

9.5) Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere convogliati, entro un anno, in corpi idrici superficiali, in rete fognarie ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

9.6) Al fine di un corretto calcolo del dimensionamento dei pozzi perdenti, si dovranno prendere in considerazione sia le caratteristiche geologiche, al fine di valutare il potere assorbente del terreno, nonché idrogeologiche per la determinazione del carico idraulico. Dovrà essere presentata al Comune una relazione riportante quanto sopra richiesto, corredata dai disegni costruttivi e firmata da geologo abilitato.

ART. 10) SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI

- 10.1)** Gli scarichi di acque reflue in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11/05/1999, n.152, successive modifiche ed integrazioni, ("Allegato 5"), le acque reflue urbane sono altresì soggette al rispetto dei limiti di cui alle tabella 1 e 2 del D.lgs 152/99 s.m.i.
- 10.2)** Lo scarico deve essere regolarmente autorizzato dall'autorità competente.

ART. 11) SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

- 11.1)** È vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari comunali.
- 11.2)** Per tali acque occorre dare corso ad operazioni di ricircolo, ovvero trovare un recapito alternativo, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.
- 11.3)** Per gli scarichi delle acque di raffreddamento degli insediamenti già esistenti, l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, valuterà caso per caso tenendo conto anche della portata di ciascuno scarico la possibilità di immissione in pubblica fognatura.

TITOLO II: ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART. 12) CONCESSIONE PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

12.1) Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi provenienti sia da insediamenti civili che da insediamenti produttivi sono soggette a permesso comunale.

Tale permesso deve essere richiesto al Comune competente per territorio su modello conforme allo stampato di cui al "Allegato 2".

12.2) La domanda, **in triplice copia**, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1:2000;
- b) pianta in scala 1:100/1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano scantinato, riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche, il condotto fognario di allacciamento alla fognatura comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario;
- c) sezioni longitudinali dei condotti, dal limite della proprietà fino alla canalizzazione pubblica, con i particolari di collegamento alla stessa in scala 1:50/1:100;
- d) i disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100;
- e) relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici, in cui sia riportato:
 - nome del proprietario dell'immobile o del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere il permesso;
 - indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
 - caratteristiche della fognatura a cui lo scarico viene allacciato
 - numero dei piani abitabili dello stabile, compresi terreno e sottotetto;
 - ciclo di lavorazione, origine e quantità delle acque scaricate;

- caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
- misura/ubicazione dell'area complessiva della proprietà;
- aree coperte, aree sistemate a cortile, a giardino e a parcheggio, nonché la tipologia delle relative pavimentazioni;
- volume totale dell'insediamento, volume fuori terra, volume interrato, numero dei piani, numero degli appartamenti, numero dei vani;
- eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico autonomo;

12.3) Tutti i progetti devono essere firmati congiuntamente dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e dal tecnico responsabile del progetto, dichiarando sotto la sua responsabilità, che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche dei liquami scaricati presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

12.4) Il Comune interessato, comunica per iscritto, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il permesso ovvero il diniego motivato di allacciamento alla pubblica fognatura, restituendone una copia con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti, il termine di 60 giorni viene sospeso e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

12.5) Deve essere sempre richiesto prima il permesso di allacciamento e poi l'autorizzazione allo scarico di cui al successivo art. 19 del presente Regolamento.

I suddetti permessi sono completamente distinti e separati salvo che si tratti di insediamento civile. Solo in questi specifici casi il permesso di allacciamento costituisce anche l'autorizzazione allo scarico in fognatura.

ART. 13) PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

- 13.1)** Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, previa autorizzazione in deroga dell'Ente Gestore, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero, in casi particolari, che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca e comunque ogni azienda deve avere un proprio pozzetto di controllo prima dell'immissione dei propri reflui con quelli derivanti da altri insediamenti.
- 13.2)** Il fondo di scorrimento dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere, di norma, ad un livello superiore rispetto all'estradosso della fognatura pubblica, salvo diversa determinazione e conseguenti prescrizioni.
- 13.3)** E' facoltà dell'Ente Gestore, durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo. In tali casi l'allacciamento potrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto senza alcuna ulteriore formalità.

ART. 14) ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

- 14.1)** Nessuno, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee, all'infuori del Comune. Il limite tra la proprietà privata e quella pubblica costituisce anche il limite delle reciproche competenze.
- 14.2)** Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento, all'interno delle proprietà private sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato.
- 14.3)** Di norma l'allacciamento viene eseguito direttamente dal privato che deve versare all'Ente Gestore l'importo preventivato per le opere di allacciamento, prima della loro esecuzione, la cui misura è disposta a consuntivo.
- 14.4)** Sono a carico del privato, tutte le opere necessarie, dirette ed indirette, per allacciare i fabbricati dal confine della proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, di tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo e soprassuolo.
- 14.3)** Tutti i lavori relativi all'allacciamento sono in ogni modo eseguiti sotto la sorveglianza del Comune. Detto controllo non esonera il proprietario, o l'avente causa, nonché il Direttore dei lavori, dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori stessi.

ART. 15) COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

- 15.1)** Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Comune, può far eseguire prove sulla tenuta dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato e le buone norme di tecnica impiantistica ovvero avvalersi di autocertificazione dichiarante la compatibilità dell'impianto stesso.
- 15.2)** Se il tecnico incaricato del collaudo lo esige, entro un termine di 20 giorni, in forma scritta e motivata può chiedere al proprietario e all'impresa esecutrice che i condotti e le installazioni siano scoperte. Il tecnico incaricato del collaudo deve eseguire e pronunciare il suo giudizio con apposito verbale sottoscritto, nei tempi e nei modi previsti nell'incarico.
- 15.3)** Per tutte le verifiche necessarie e/o opportune, l'impresa esecutrice deve fornire gratuitamente gli operai le necessarie apparecchiature e materiali.
- 15.4)** Il progetto approvato deve sempre essere disponibile in cantiere. Il collaudo, sulla base del progetto approvato, viene eseguito dal Comune o da tecnico esterno incaricato dal Comune stesso.
- Terminate le opere di allacciamento all'interno della proprietà privata, l'utente dovrà darne comunicazione al Comune, chiedendo l'autorizzazione allo scarico secondo il presente Regolamento.

ART. 16) ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI

- 16.1)** Se i controlli ed il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni generali del presente Regolamento, ovvero alle prescrizioni specifiche del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, i medesimi devono essere conformi a quanto previsto entro il termine di 30 giorni dalla consegna all'interessato del verbale di contestazione.
- 16.2)** L'Ente Gestore interessato, si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo e di negare il permesso di abitabilità dell'intero insediamento, ovvero di singoli vani o appartamenti.
Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione ad opera dell'Ente Gestore avviene coattivamente a spese del proprietario.

ART. 17) RISTRUTTURAZIONE DEI CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI

- 17.1)** In caso di ristrutturazione e/o di straordinaria manutenzione dei condotti della rete di fognatura che comportino modifiche agli allacciamenti, il Comune provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti privati, esclusivamente in suolo pubblico.
- 17.2)** Su richiesta del Comune, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre di nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.
Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari stessi tutte le spese che il suddetto avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.
- 17.3)** Qualora per giustificati motivi di interesse del proprietario dello stabile, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, si dovessero introdurre delle modificazioni agli allacciamenti esistenti su suolo pubblico, le medesime saranno eseguite dal Comune a spese del proprietario stesso.

ART. 18) MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

- 18.1)** Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, sia posto fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di segnalare il fatto al Comune, nonché l'obbligo di sigillare lo sghembo di immissione nella fognatura pubblica secondo tempi e modalità che verranno definiti dal Comune.
- 18.2)** In caso di messa fuori uso di scarichi produttivi, il Comune dovrà darne comunicazione all'EGID.

TITOLO III: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 19) CRITERI GENERALI

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 36).

19.1) Gli scarichi domestici derivanti da insediamenti civili nella rete fognaria comunale sono autorizzati dal Comune interessato.

Per gli scarichi derivanti da insediamenti civili, come definiti all'art. 3 del presente Regolamento, la concessione per l'allacciamento alla fognatura, di cui al precedente art. 11, costituisce anche autorizzazione allo scarico.

19.2) Gli scarichi di tipo produttivo, sono autorizzati (art. 34) dall'Ente gestore del servizio di fognatura, previo parere obbligatorio e vincolante dell'EGID. La domanda, deve essere conforme al modello di cui al "Allegato 1".

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato alla verifica del rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, e verrà rilasciata per iscritto, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, soltanto se lo scarico risulterà conforme ai limiti di accettabilità ammessi in fognatura. Detti limiti sono fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11/05/1999, n. 152, successive modifiche ed integrazioni, riportate "nell'Allegato 3". Qualora venissero richieste integrazioni o chiarimenti da parte dell'Ente gestore del servizio di depurazione o fognatura, il termine di 90 giorni viene sospeso per riprendere ex novo dalla data di presentazioni delle integrazioni stesse.

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.

- 19.3)** A fronte di situazioni eccezionali e/o per particolari esigenze di natura produttiva, l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, previa valutazione delle circostanze motivanti la richiesta, può rilasciare un'autorizzazione provvisoria sulla base delle dichiarazioni e degli impegni che sono formalizzati dal richiedente come autocertificazione sotto la sua personale responsabilità.
Detta autorizzazione provvisoria non può avere durata superiore a 60 (sessanta) giorni, prorogabile in via eccezionale e su motivata richiesta ed a insindacabile giudizio dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.
- 19.4)** Nei casi in cui la zona interessata non è servita da pubblica fognatura ma solo dal Collettore Consortile, la domanda di autorizzazione deve essere trasmessa solo all'EGID, che valuta di caso in caso, la possibilità di allaccio e scarico dei reflui diretta nel collettore. In questo caso la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere corredata dalla dichiarazione del comune che la zona non è servita da pubblica fognatura.
- 19.5)** Tutti gli allacci diretti nel collettore avvengo in camerette esistenti adottando le prescrizioni riportate nell'art. 13.
- 19.6)** Il comune, prima del rilascio delle concessioni edilizie relative ai piani di lottizzazione civili, artigianali e produttivi, trasmette all'EGID, una planimetria riportante tutte le reti fognarie distinte (meteoriche, prime piogge, produttive, domestiche), in modo che il gestore del servizio di depurazione rilasci un parere generale preventivo.

ART. 20) CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

- 20.1)** Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione e di prelievo.
- 20.2)** All'interno della suddetta cameretta, se richiesto dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, deve essere installato un sistema di misurazione a contatore ovvero di un'ulteriore sistema di controllo della portata scaricata in fognatura pubblica.
- 20.3)** La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, comunque secondo le specifiche indicazioni dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.
- 20.4)** La cameretta dovrà essere del tipo rappresentato nel "Allegato 7" se lo scarico è di natura civile, mentre dovrà essere del tipo rappresentato nell' "Allegato 8" se lo scarico è di natura produttiva. Per ulteriori chiarimenti fare riferimento al regolamento locale d'igiene.

ART. 21) SCARICHI TEMPORANEI DA CANTIERI

- 21.1)** Al fine di evitare inquinamento del suolo l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, potrà autorizzare l'uso di una o più immissioni nella fognatura pubblica, ove esista, per lo scarico provvisorio di latrine per gli operai addetti alla costruzione.
- 21.2)** Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato, e verranno eseguiti dall'Ente esecutore a spese del privato, ovvero dal privato stesso, se espressamente autorizzato, sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico del Comune.

ART. 22) ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO

22.1) E' vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono:

- arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
- danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
- costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
- avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee;

22.2) E' vietato altresì in ogni caso lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura.

Eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico saranno addebitati ai responsabili, fatto salvo in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché tutti gli altri provvedimenti ed azioni in applicazione delle Leggi vigenti.

22.3) Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore dei servizi di fognatura e depurazione (art. 25 comma 2 Legge n° 179 del 31 luglio 2002)

ART. 23) VARIAZIONI DELLO SCARICO E DI SUBENTRO

- 23.1)** Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista, come sancito dall'art. 45, comma 11, del Decreto Legislativo 11/05/1999, n. 152.
- 23.2)** Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dall'autorizzazione allo scarico, oltre che all'eventuale risarcimento dei danni.
- 23.3)** Nel caso di semplice subentro, di cambio ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, fermo restando le inalterate caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra all'Ente Gestore della fognatura e dell'impianto di depurazione, quando si tratti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

ART. 24) CESSAZIONE DELLO SCARICO

- 24.1)** Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il concessionario, con preavviso di almeno due mesi, dovrà comunicare detta cessazione al Comune, per gli insediamenti civili, e anche all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, qualora si tratti di scarico proveniente da insediamenti produttivi.
- 24.2)** La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico.

ART. 25) INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- 25.1)** Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo Capitolo V del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione in caso di insediamenti produttivi, procede, secondo la gravità dell'infrazione:
- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - e) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
- 25.2)** La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

CAPITOLO II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI O ASSIMILATI E PER SCARICHI SPECIALI

ART. 26) AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle reti di fognatura esterna privata relativa agli insediamenti civili o assimilabili al civile.

Per “fognatura esterna privata” si intende il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie a servizio delle strade e dei piazzali privati, anche se verranno successivamente ceduti al Comune.

Tutte le opere per la fognatura interna, degli stabili e delle aree private, sono soggette oltre al presente Regolamento anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene vigenti in ciascun Comune competente per territorio.

ART. 27) PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

- 27.1)** La rete interna di fognatura dei nuovi fabbricati deve essere del tipo **separato**, e cioè con condotti distinti che raccolgano, separatamente, le acque domestiche e di prima pioggia dalle produttive alle meteoriche.
- 27.2)** In caso la fognatura comunale sia del tipo misto, la fognatura interna privata dovrà comunque essere separata per permettere la separazione delle acque di prima pioggia ed un recapito diverso dalla fognatura per le acque meteoriche.
- 27.3)** Per lo smaltimento delle acque meteoriche, salvo quelle di prima pioggia, vale quanto stabilito dal precedente art. 7 del presente Regolamento.

ART. 28) SCARICHI DI OSPEDALI E CASE DI CURA

28.1) Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamento di "grigliatura" fine per trattenere il materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura od interferire con i trattamenti meccanici dell'impianto di depurazione.

28.2) Le suddette acque, devono inoltre essere sottoposte, su indicazione dell'A.S.L., al trattamento di adeguata disinfezione prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di eventuali batteri patogeni.

Il trattamento di disinfezione è obbligatorio quando l'ospedale o la casa di cura annoverano reparti per malattie infettive.

ART. 29) DISPOSIZIONI TARIFFARIE – UTENZE CIVILI

- 29.1)** A partire dalla data di attivazione dello scarico, per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili, è dovuto da parte degli utenti, il pagamento di una tariffa. fissata con deliberazione dall'organo competente.
- 29.2)** La tariffa è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di scarico in fognatura ed a quello di depurazione.
- 29.3)** La tariffa è dovuta da tutte le utenze allacciate direttamente o indirettamente alla pubblica fognatura ed è determinata in misura pari al 100% dell'acqua prelevata.
- 29.4)** Le tariffe di fognatura e depurazione sono introitate dal competente Ente gestore del servizio di acquedotto, la quota relativa alla depurazione è trasferita all'EGID entro 2 mesi dalla emissione della bolletta dell'acqua, mentre la tariffa di fognatura è trasferita o trattenuta dal Comune.
- 29.5)** La tariffa è definita e deliberata dall'EGID per la depurazione e dall'Ente gestore del servizio di fognatura per la quota relativa alla fognatura, in quanto Enti gestori dei rispettivi servizi.

ART. 30) PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

30.1) Qualora l'insediamento civile provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico dovrà installare, a propria cura e spese, un idoneo contatore della quantità di acqua prelevata.

Il Comune e l'EGID possono effettuare letture e controlli sull'efficienza di detti strumenti.

30.2) Entro la fine gennaio di ogni anno, il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare utilizzando il modulo "dell'allegato 6" agli Enti competenti, il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno, detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte dell'Ente competente ai fini dell'imposizione e della riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione.

30.3) Il Comune deve trasmettere all'EGID, copia delle denunce da pozzo per l'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione per lo scarico in fognatura.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 31) AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi degli insediamenti produttivi come definiti all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 32) SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' DI SERVIZI

Gli scarichi provenienti da insediamenti in cui vengono svolte attività di servizi come di seguito dettagliate, sono regolati analogamente a quelli di tipo produttivo.

Sono ammessi in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, successive modifiche ed integrazioni "allegato 3" oltre alle seguenti specifiche prescrizioni:

A) Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, depositi di mezzi di trasporto pubblico, depositi di rottami ferrosi e di veicoli destinati alla demolizione.

Prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo è obbligatorio realizzare un manufatto che abbia una sezione di sedimentazione, seguita da una sezione di disoleazione ed eventuale filtrazione.

La manutenzione deve effettuarsi con la frequenza dedotta dalla dimensione del manufatto: i prodotti estratti (fanghi di fondo/morchia galleggianti) sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..

B) Autolavaggi.

Devono adottare tutti i trattamenti chimico-fisici, biologici e meccanici (abbattimento dei materiali in sospensione, oli, tensioattivi ecc..) atti a permettere il rispetto allo scarico dei limiti della Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/99 s.m.i.

C) Tinto Lavanderie a secco e umido

È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze quali trielina, diluenti, ecc. e comunque pericolose per il personale addetto alla manutenzione della rete fognaria ovvero nocive al processo di depurazione. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. 22/97.

D) Studi e laboratori fotografici e radiografici

È vietato scaricare in fognatura pubblica bagni di sviluppo e di fissaggio esauriti. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. 22/97.

E) Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide - Deposito autotrasporti e logistica

Con provvedimento dell'Ente Gestore del depuratore, le cautele da assumere si determinano di volta in volta in funzione delle specifiche esigenze, dimensioni e qualità, al fine di evitare che in fognatura possono pervenire sostanze pericolose per le persone addette alla manutenzione della rete fognaria o dannose per il processo di depurazione terminale.

Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima dell'immissione in pubblica fognatura.

F) Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori

È vietato scaricare in pubblica fognatura scarti solidi di sostanze vegetali o animali.

Il terminale del condotto, prima dell'immissione in pubblica fognatura, deve essere dotato di un apparecchiatura atta ad effettuare, a giudizio dell'Ente Gestore del depuratore, una grigliatura fine dei liquami.

G) Macelli annessi ai negozi di vendita di carne

È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze solide, parti di animale, peli, sangue, materiale grossolano ecc. e sostanze grasse che possono coagulare in fognatura ostruendola.

Le sostanze sopra richiamate devono essere raccolte e smaltite come scarti di macellazione secondo le Leggi vigenti.

A richiesta dell'Ente Gestore del depuratore è obbligo installare una sezione di grigliatura fine e di sedimentazione.

H) Laboratori chimici, fisici o biologici

I reflui relativi agli insediamenti civili dove vi sia la presenza di laboratori chimici, fisici o biologici potranno essere autorizzati soltanto a specifiche condizioni e prescrizioni a cura dell'Ente Gestore del depuratore.

I) Carpenterie e officine meccaniche

Le attività che prevedono l'utilizzo di macchine utensile e l'impiego di grassi, emulsioni oleose, refrigeranti e/o lubrificanti devono raccogliere dette soluzioni esauste destinandole in appositi contenitori escludendo gocciolamenti, spandimenti e immissioni in fognatura.

Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima dell'immissione in pubblica fognatura.

ART. 33) PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- 33.1)** Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono trovare recapito in pubblica fognatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque, nonché del presente Regolamento art. 14.
- 33.2)** Qualunque insediamento produttivo intenda allacciarsi alla pubblica fognatura deve fare richiesta di allacciamento seguendo la procedura di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
- 33.3)** Successivamente alla richiesta di allacciamento, il rappresentante legale dell'insediamento produttivo deve inoltrare all'Ente Gestore, domanda di autorizzazione allo scarico come indicato al successivo art. 37. Non è consentito dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso sia stato preventivamente autorizzato.

ART. 34) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- 34.1)** L'autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti di tipo industriale ed artigianale, deve essere richiesta al Comune competente per territorio, solo dopo che questi ha rilasciato il permesso di allacciamento alla fognatura, ottenuta prima dell'inizio dell'attività.
- 34.2)** L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, che ne assume obblighi e diritti.
- 34.3)** Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune della depurazione delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'impianto di depurazione.
- 34.4)** Ove tra più stabilimenti venga utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.
- 34.5)** La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere presentata al Comune, in triplice copia, utilizzando l'apposito modulo conforme al modello di cui al "Allegato 1".
- 34.6)** Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune competente per territorio trasmette copia della richiesta di autorizzazione all'Ente Gestore del depuratore. L'EGID entro 45 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari e trasmette il proprio parere al Comune per il rilascio dell'autorizzazione.
- 34.7)** Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria tecnica delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. A corredo della domanda, il richiedente, oltre alla documentazione tecnica deve allegare una ricevuta di

versamento effettuata a favore dell'EGID relativa all'acconto per l'apertura dell'istruttoria pari a € 50,00. Per le utenze identificate con scarico domestico non vi saranno oneri aggiuntivi. Per le utenze aventi scarico produttivo, l'utente come saldo di fine istruttoria deve versare una quota in base alle spese vive sostenute (sopralluoghi, indagini specialistiche di dettaglio come analisi chimiche, di processo ecc..). In caso di mancato versamento, L'EGID non può provvedere al rilascio del parere pertanto i tempi per il rilascio del parere vengono interrotti per riprendere dopo il versamento.

La presentazione di domanda di autorizzazione non correttamente dalla documentazione di cui sopra o non adeguatamente integrata delle informazioni richieste nei tempi e modi fissati dal Comune è motivo di decadenza e archiviazione della stessa.

Il pagamento dell'acconto di € 50,00 dell'istruttoria per il rilascio del parere da parte del Consorzio Intercomunale dell'Isola dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n° 14996243.

- 34.8)** Il Comune determina, la somma che il richiedente è tenuto a versare allo stesso, quale condizione di procedibilità della domanda completata l'istruttoria. Il Comune provvede inoltre alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'art. 45 del Decreto Legislativo 11/05/1999, n.152., s.m.i.
- 34.9)** L'autorizzazione o il diniego vengono rilasciati al richiedente per iscritto dall'Ente Gestore della fognatura, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora vengono richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte del Comune che dell'EGID, il termine di 90 giorni viene sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa. Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico venga negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, il Comune e l'EGID sono autorizzati a trattenere l'anticipo versato in acconto dal privato.

ART. 35) SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI NELLE TABELLE DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ - DEROGHE

- 35.1)** L'EGID può promuovere stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di fissare per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.
- 35.2)** Gli insediamenti produttivi possono chiedere all'EGID deroghe ai limiti di accettabilità in fognatura riportati nella tab. 3 allegato 5 del D.Lgs 152/99 s.m.i..
- 35.3)** Le deroghe allo scarico non sono mai definitive, e possono essere concesse per periodi limitati a fronte di specifiche e motivate condizioni. Resta facoltà dell'EGID revocare la deroga, a suo insindacabile giudizio, qualora esigenze tecnico - gestionali lo richiedano. La revoca della deroga è notificata agli interessati con raccomandata R.R. e fissa nel contempo tempi e modalità di adeguamento.
- 35.4)** Le aziende che facciano richiesta di deroghe ai limiti di accettabilità, trasmettono al gestore del servizio di depurazione tutti i documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico. A seconda della quantità e della sostanza/e richieste in deroga, l'EGID valuta di volta in volta la documentazione integrativa da richiedere.
- 35.5)** L'EGID, può prescrivere alle aziende a cui è stata concessa la deroga ai limiti di scarico, l'installazione di un campionatore automatico allo scarico e/o l'installazione di un misuratore di portata o di qualsiasi altro strumento che ritenga opportuno per il controllo dello scarico.

ART. 36) SCARICHI CON SOSTANZE RADIOATTIVE

Non sono ammessi scarichi contenenti sostanze radioattive, naturali o artificiali.

ART. 37) SVERSAMENTI ACCIDENTALI

37.1) Allo scopo di prevenire eventi accidentali che possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento l'E.G.I.D. può prescrivere specifiche misure tecniche per territorio in sede di autorizzazione allo scarico (vasche di accumulo, sistemi di allarme ecc.), è fatto comunque obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione. In caso di evento accidentale, deve essere data immediata comunicazione al Comune e all'Ente gestore dell'impianto di depurazione.

37.2) Ogni azione di risanamento, manutenzione delle opere e apparecchiature, come pure l'adozione di misure atte a ripristinare l'efficienza del processo depurativo, messa in atto in conseguenza di eventi accidentali, immissioni in fognatura di materiali industriali e/o dannosi sarà abilitata al titolare dell'insediamento produttivo responsabilità dell'evento stesso fatto salvo la facoltà di applicare comunque le disposizioni di carattere amministrativo e/o imputabile al fatto accaduto. Qualsiasi misura resa necessaria per il rientro dei parametri, attinente la rete fognaria e l'impianto di depurazione, l'onere sarà addebitato al titolare dell'insediamento produttivo responsabile, nonché la facoltà di applicare le disposizioni civili e penali imputabili dal comportamento.

ART. 38) DISPOSIZIONI TARIFFARIE – UTENZE PRODUTTIVE

- 38.1)** Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi, è dovuto all'Ente Gestore del servizio di depurazione e fognatura da parte degli utenti, il pagamento di un'apposita tariffa fissata con deliberazione dall'organo gestore del servizio.
- 38.2)** La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di scarico in fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata mentre la seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e alla qualità delle acque scaricate in base a quanto prescritto dalla L.R. 25/81.
- 38.3)** Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli insediamenti produttivi aventi scarico produttivo, devono presentare in duplice copia al Comune, la denuncia degli elementi, i quantitativi d'acqua prelevati ed i quantitativi scaricati in fognatura pubblica necessari ai fini della determinazione della tariffa di depurazione e fognatura. La denuncia deve essere accompagnata da tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare gli elementi dichiarati, (bolletta dell'acquedotto, analisi relative all'anno di competenza, ecc...). Se nella presentazione della denuncia non vengono inserite le analisi allo scarico (almeno una per l'anno di competenza), all'interno del calcolo della tariffa sono applicati i massimi parametri consentiti per legge per lo scarico in fognatura.
- 38.4)** L'accertamento ed i controlli vengono effettuati dall'Ente Gestore del servizio di depurazione con la piena collaborazione, per tutto quanto possa occorrere, degli Uffici Comunali di competenza. La riscossione della tariffa viene effettuata direttamente dal gestore del relativo servizio, con tutte le modalità previste dalle leggi in materia, compresa la facoltà di richiedere acconti nel corso dell'anno.
- 38.5)** E' fatta salva la possibilità di concedere, agli insediamenti produttivi che contribuiscono agli oneri delle opere consortili, una compensazione sulla tariffa di depurazione per un periodo e per

un importo che viene stabilito dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.

- 38.6)** Restano esclusi dalle procedure di tariffazione di cui ai punti precedenti, gli insediamenti produttivi che dispongono esclusivamente di scarichi "assimilati ai domestici" per i quali vale quanto riportato all'art. 29. Per gli insediamenti aventi scarico sia produttivo che domestico nel calcolo verrà stimata una quantità per dipendente da calcolarsi come domestico.
- 38.7)** In caso di allacci diretti al collettore consortile, entrambi le parti della tariffa sono introitate dall'EGID in quanto Ente gestore del servizio di depurazione e fognatura.
- 38.8)** Per la verifica della quantità di refluo scaricato, l'EGID può richiedere l'installazione di un misuratore di portata non azzerabile.
- 38.9)** Per la verifica della qualità delle acque di scarico, l'EGID può tramite proprio personale, prelevare un campione di refluo e farlo analizzare da proprio laboratorio. Il risultato delle analisi viene utilizzato per il calcolo della tariffa di depurazione e fognatura. Per tale verifica l'EGID può utilizzare anche campionatori automatici.
- 38.10)** Per la omessa o ritardata presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare della tariffa; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare della tariffa se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora la tariffa accertata superi di oltre un quarto quello risultante da denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% della maggiore tariffa accertata.
- 38.11)** Per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa, è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento della tariffa si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

ART. 39) ACCESSI ED ISPEZIONI

- 39.1)** Il personale qualificato e delegato dall'E.G.I.D., è autorizzato ad accedere all'interno degli insediamenti allacciati ai collettori fognari o comunque ubicati in zone servite da pubblica fognatura per effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.
- 39.2)** Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. A seguito di ogni sopralluogo verrà effettuato verbale dello stesso sottoscritto dal personale dell'E.G.I.D. e dal responsabile dell'insediamento o suo delegato.

ART. 40) MODALITA' DI PRELIEVO ALLO SCARICO - LETTURA DEI CONTROLLI - SUPERAMENTO DEI LIMITI

- 40.1)** L'autorizzazione allo scarico nel fissare i limiti di qualità definisce le condizioni specifiche a cui tali limiti vanno riferiti.
- 40.2)** Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il rispetto dei limiti qualitativi sullo scarico sono da intendersi riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di un periodo minimo di 3 ore.
- 40.3)** E' data facoltà al personale di controllo delegato dall'E.G.I.D. di campionare anche su un arco di tempo diverso esplicitandone le ragioni nel verbale.
- 40.4)** Il controllo esercitato dal personale delegato dall'E.G.I.D. è rivolto ad una verifica sia finalizzata a valutare le coerenze tecnico-tariffarie, sia il rispetto dei limiti dello scarico con riferimento all'autorizzazione in essere. Tale controllo non ha potere sanzionatorio e non è comunque sostitutivo rispetto ad ogni altra azione ispettiva esercitata da altri Enti istituzionalmente preposti.
- 40.5)** Se in seguito ad una verifica da parte dell'EGID, risulti un superamento dei limiti allo scarico in fognatura, il costo dell'analisi viene imputato all'azienda. Viene inoltre fatta comunicazione al Comune competente, Provincia, ARPA ed ASL, Sarà cura della pubblica amministrazione, mediante controlli svolti da pubblici ufficiali, applicare gli artt. 51, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del D.Lgs 152/99 s.m.i., nel rispetto delle procedure e delle garanzie di legge a tutela delle parti.
- 40.6)** Nel caso di aziende produttive aventi scarico discontinuo, dovrà essere fatta comunicazione via fax dall'azienda stessa, al Comune ed al Consorzio del giorno e dell'ora in cui avverrà lo scarico, per permettere i dovuti controlli.

ART. 41) PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA E DA ACQUEDOTTO

- 41.1)** Qualora l'insediamento produttivo provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, deve installare a proprie spese un idoneo apparecchio di misura e registrazione della quantità di acqua prelevata.
Il Comune e L'E.G.I.D. possono effettuare controlli sull'efficienza di detti strumenti di misura installati dal privato.
- 41.2)** In attesa che vengano emanate specifiche norme relativamente al sistema di gestione integrato dell'acqua, è stabilito che, entro la fine di gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, il titolare dell'approvvigionamento autonomo deve denunciare all'E.G.I.D. e alla Provincia i quantitativi d'acqua prelevati mediante il proprio impianto autonomo, nonché il quantitativo scaricato in fognatura tramite "l'allegato 6". Detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte dell'E.G.I.D. ai fini dell'imposizione e della riscossione delle tariffe.
- 41.3)** I nuovi insediamenti, commerciali e produttivi, devono avere contatori differenziati, a seconda del relativo utilizzo.

ART. 42) STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO

42.1) Per gli scarichi produttivi, in relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, l'Ente Gestore può prescrivere nell'atto autorizzativo, l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dello stesso per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Gli strumenti di controllo possono riguardare sia il controllo qualitativo che quello quantitativo.

Le relative spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

42.2) Se l'azienda preleva un quantitativo di acqua notevolmente superiore al quantitativo di refluo scaricato, l'EGID impone l'installazione di un misuratore di portata allo scarico.

In caso che tecnicamente non fosse possibile l'installazione di tale strumento, l'EGID può prescrivere l'installazione di "contaltri" lungo le varie tubazioni o a sua discrezione può utilizzare diversi metodi indiretti di misura-

CAPITOLO IV

RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA COSTRUITA DA PRIVATI DI FUTURA CESSIONE AL COMUNE

ART. 43) AMBITO DI APPLICAZIONE

- 43.1)** Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle reti di fognatura esterna privata intesa come il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie, ecc. a servizio delle strade e piazzali privati, anche se di futura cessione al Comune ed ai termali di fognatura comunale.
- 43.2)** Le condutture di allacciamento alla fognatura comunale sono considerate parte della stessa, quindi soggette alle stesse norme e prescrizioni, solo se ricadono su aree di proprietà pubblica in quanto queste costituiscono il limite e l'ambito di competenza della gestione e della manutenzione del Ente Gestore interessato. Ogni altra condotta di allacciamento esterno, che ricada su area di proprietà privata e che non sia da cedere al Comune, è considerata parte della rete di fognatura interna dei fabbricati ed è soggetto alle norme e prescrizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene Comunale.

ART. 44) OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DA PARTE DELLE RETI FOGNARIE PRIVATE E DEI TERMINALI FOGNARI COMUNALI NEL COLLETTORE CONSORTILE.

- 44.1)** I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione di una regolare fognatura lungo le stesse ed al rispettivo allacciamento alla pubblica fognatura per le acque domestiche e di prima pioggia, ovvero alla dispersione sul suolo tramite convogliamento delle acque pluviali in canali drenanti anche laterali alle sedi stradali, secondo le disposizioni del presente Regolamento e in accordo con l'Ente competente al controllo.
- 44.2)** Qualora i proprietari interessati non provvedano alla costruzione delle opere ed agli allacciamenti conseguenti, il Comune può provvedere all'esecuzione, ponendo a carico dei proprietari degli stabili interessati, tutte le spese relative, in proporzione alle superfici coperte e pavimentate servite dal tratto di fognatura e/o dalle canalizzazioni da costruire.
- 44.3)** I Comuni devono allacciare i propri terminali fognari al collettore consortile. Tali immissioni devono avvenire nelle camerette esistenti.
- 44.4)** I Comuni devono trasmettere all'EGID:
- la planimetria 1: 2000, con evidenziate le zone di fognatura collettate ed il n° di abitanti serviti
 - i disegni costruttivi della cameretta comunale (piante e sezioni, Ø della tubazione di innesto) con relazione tecnica del progettista
- 44.5)** l'EGID dopo aver visionato la documentazione trasmette entro 30 gg. al Comune, il proprio parere nel quale viene indicato in accordo con il comune stesso i tempi di realizzazione. In caso sopravvengano situazioni tali da superare i tempi indicati il Comune deve comunicare le motivazioni e la nuova tempistica di allaccio. Deve in ogni caso essere comunicato, con almeno due settimane di anticipo, la data effettiva di immissione dei reflui nel collettore consortile.

ART. 45) PROGETTO

- 45.1)** La costruzione di condutture o di porzioni di rete di fognatura, da parte di privati, viene realizzata su autorizzazione del Responsabile del Servizio competente del Comune interessato, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'Ente Gestore del servizio di depurazione, qualora si tratti di insediamenti produttivi, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari.
- 45.2)** Il progetto, firmato dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, da consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale in **triplice copia**, di cui una dovrà essere inviata all'Ente Gestore in caso di insediamenti produttivi, deve avere i seguenti allegati:
1. planimetria 1:200 dell'area da servire, con indicate tutte le costruzioni esistenti e da costruire, le strade e le aree pavimentate, con le caratteristiche delle pavimentazioni, le aree a verde, ecc.;
 2. planimetria 1:200. o superiore, con indicata la rete di progetto completa di condotti (con indicati i materiali, i diametri e le pendenze), camerette di ispezione e raccordo, caditoie, manufatti vari, ecc.;
 3. particolari in scala 1:50 e 1:100 dei condotti e manufatti;
 4. prezzi unitari, se richiesti dal Comune;
 5. computo metrico estimativo, se richiesto dal Comune;
 6. relazione tecnica, contenente sia i calcoli idraulici che le caratteristiche dei materiali;
 7. relazione dimostrativa della curva di possibilità climatica adottata.
- 45.3)** Il collegamento tra fognatura privata e fognatura comunale deve essere realizzato con cameretta. La quota di scorrimento della fognatura privata in cameretta deve essere pari o superiore alla quota corrispondente alla metà dell'altezza del condotto a cui ci si deve collegare; nel caso che ciò non sia possibile si dovrà curare l'innesto per non ostacolare, con le acque del condotto privato afferente, il normale deflusso delle acque del

condotto pubblico (innesto con curva e invito, parete deviatrice ecc.).

Le dimensioni delle condutture non potranno essere ridotte in relazione alle eventuali minori dimensioni del collettore comunale al quale la fognatura privata deve essere collegata.

Per quanto attiene il senso di immissione in un condotto pubblico è vietato immettersi controcorrente. L'immissione perpendicolare è ammessa quando è possibile realizzare la differenza di quote del punto precedente.

Materiali e tipologie delle opere saranno autorizzati dal Comune.

ART. 46) COSTRUZIONE E VIGILANZA

La costruzione delle canalizzazioni private e la relativa spesa competono integralmente ai proprietari. Il Comune e/o l'Ente Gestore esercita la sorveglianza tramite i rispettivi Uffici Tecnici, salve le competenze dell'A.S.L. territoriale e dell'A.R.P.A.

ART. 47) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE

- 47.1)** La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle reti private di fognatura compete integralmente ai proprietari delle reti stesse.
- 47.2)** La sorveglianza sulla manutenzione delle reti private è di competenza del Comune e/o dell'Ente gestore.
- 47.3)** In caso di mancanti o carenti interventi manutentivi che comportino danni e/o disfunzioni alla pubblica fognatura, si provvederà alla richiesta di rimborso danni nella misura e nei modi stabiliti dall'amministrazione comunale e/o dell'Ente Gestore.

ART. 48) SISTEMA DI FOGNATURA SEPARATE

Il sistema di fognatura da adottare dovrà essere del tipo **separato**, cioè costituito da tre condotte distinte, una per le acque domestiche, una per le acque reflue produttive e di prima pioggia e l'altra per le acque meteoriche provenienti dai pluviali e acque eccedenti la prima pioggia che dovranno trovare diverso recapito dalla fognatura consortile.

Le reti private saranno separate anche se la fognatura pubblica è di tipo unitario.

Dette reti private saranno posate a quote diverse in modo da evitare interferenze tra condotti privati di allacciamento e le reti stesse, salvo motivate esigenze tecniche che impediscono l'allacciamento.

ART. 49) UBICAZIONE

- 49.1)** Le canalizzazioni, normalmente lungo l'asse stradale, devono essere collocate obbligatoriamente al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica vi sia un dislivello superiore a 30 cm.
- 49.2)** Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso, soluzioni alternative autorizzate dal Responsabile del Servizio competente del Comune interessato. Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni, dovranno essere concordate, con il Responsabile del Servizio competente, le distanze e le modalità esecutive.

ART. 50) CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA

50.1) Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno sia alla fuoriuscita di liquame dal loro interno.

La forma delle canalizzazioni sarà quella dettata dalle necessità idrauliche, con preferenza per la condotta a sezione ovoidale e/o circolare; per quest'ultima il diametro minimo sarà rispettivamente, di 40 cm. per la rete di acque bianche, e di 30 cm. per la rete di acque nere e di prima pioggia.

50.2) La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire che non si formino depositi. Per ottenere tale effetto, la velocità di deflusso deve essere compresa tra 0.3 m/sec. e 4 m/sec. Qualora la velocità minima per la portata di magra non possa essere raggiunta per cause tecniche, dovranno obbligatoriamente essere previsti dei dispositivi di lavaggio.

ART. 51) CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE

51.1) In tutti gli incroci tra condotte deve essere prevista una cameretta di raccordo e di ispezione.

Camerette di semplice ispezione devono essere previste a distanza massima di 50 m. per le condotte non percorribili e di 70 m. per le altre condotte.

Le dimensioni minime in pianta di dette camerette devono essere almeno di m. 1,00 x 1,20 ed in altezza m. 1,70. Ai lati della sezione di scorrimento e a quota superiore ad essa devono essere previste delle banchine salvo deroghe disposte dall'Ufficio Tecnico del Comune.

51.2) Prima dell'imbocco nella fognatura comunale deve essere realizzata una cameretta per il prelievo ed il controllo dei liquami, secondo il disposto di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

51.3) Le camerette di ispezioni, per le reti separate, saranno distinte tra loro utilizzando uno stesso manufatto per entrambe le ispezioni. Quest'ultimo dovrà avere al suo interno un setto separatore. Per l'accesso al manufatto saranno realizzati due chiusini. I chiusini dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico del Comune.

51.4) Nel caso non sia possibile realizzare un impianto a gravità e quindi si rendessero necessarie stazioni di sollevamento mediante pompaggio, le stesse dovranno seguire le seguenti prescrizioni particolari:

- installazione di idonei dispositivi di grigliatura;
- installazione di almeno due idonee pompe per acque luride, del tipo ad installazione automatica con guide;
- il quadro di comando delle pompe (del tipo per installazione esterna) dovrà prevedere l'avviamento alternato delle pompe, con una opportuna segnalazione di emergenza;
- l'accesso alla cameretta avverrà con botole in acciaio zincato carrabile;
- sulla tubazione di mandata di ogni singola pompa sarà installata una saracinesca di esclusione e una valvola di ritegno.

ART. 52) TOMBINATURE STRADALI

- 52.1)** Per la raccolta e l'allontanamento delle acque pluviali dalle sedi stradali, dai piazzali e dai parcheggi privati, devono essere normalmente previste delle caditoie stradali, a griglia (in sede stradale) o a bocca di lupo (sotto i marciapiedi), da collegare alla fognatura con condotte di diametro opportuno: minimo 15 cm. L'attacco tra caditoie e condotta deve avvenire tramite tenuta idraulica.
- 52.2)** L'area scolante di competenza di ogni caditoia deve essere indicativamente contenuta entro i 400 mq. e la distanza massima tra due caditoie deve contenersi entro i 20 m.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI - SANZIONI

ART. 53) VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE

- 53.1)** Gli allacciamenti fognari degli insediamenti civili, devono essere eseguiti senza interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff.
- 53.2)** Qualora si preveda l'intervento di dismissione della fossa biologica, i privati a loro spese, devono provvedere allo spurgo completo del materiale presente nei manufatti, alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti, ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura, previa realizzazione della cameretta di cui all'art. 20, comunicando al Comune tempi e modalità di adeguamento.
- 53.3)** Deroga a quanto sopra, è prevista, su autorizzazione del Responsabile del Servizio competente del Comune interessato, solo nel caso in cui per carenza delle strutture fognarie e/o depurative esistenti o per mancanza di pendenza, risulti prudente eliminare dai liquami immessi in fognatura pubblica, le sostanze solide sedimentabili.
- 53.4)** L'A.S.L., gli Uffici Tecnici del Comune e l'Ente Gestore della depurazione, hanno il diritto di ispezionare i manufatti, verificandone efficienza, regolare manutenzione o completa disattivazione.

ART. 54) POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO

Il Sindaco può emanare speciali ordinanze altresì su proposta dell'A.S.L. o dell'Ente Gestore del depuratore, ovvero dopo acquisito il parere degli stessi, per le seguenti circostanze:

- ✓ soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento alla pubblica fognatura, di pozzi, vasche o fosse biologiche, ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini e/o inquinanti per le acque potabili;
- ✓ rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride di fogne già abbandonate, o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento fognario. Pozzi neri, fosse biologiche, ecc., dismessi devono essere bonificati come prescritto dall'art. 53, e riempiti di terra o di altri materiali inerti;
- ✓ chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico;
- ✓ obbligare le proprietà, il cui immobile manca d'acqua, a dotarsene, modificando sanitari con latrine a lavaggio, sifoni e tubi aeratori;
- ✓ obbligare il proprietario a non impedire al condominio, all'inquilino o al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, il passaggio di tubi conduttori di acqua, od il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale pubblica;
- ✓ l'esecuzione, nei casi sopraddetti, a carico dei contravventori, delle opere disposte e non eseguite;
- ✓ ordinare ai proprietari degli immobili ubicati in zone non servite da pubblica fognatura, di presentare un rilievo planimetrico dei fabbricati e della fognatura interna, con tutte le portate da smaltire ed il relativo sistema di smaltimento.

ART. 55) DEROGHE

In circostanze eccezionali, è facoltà del Comune e/o l'Ente Gestore del depuratore, a seconda delle relative competenze, dare prescrizioni speciali motivate e definite anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, salvi i limiti inderogabili per Legge.

ART. 56) SANZIONI PENALI

- 56.1)** Nessuno può manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dal Comune competente per territorio o dall'Ente Gestore del depuratore.
- 56.2)** Chiunque violi questa prescrizione, sia insediamento civile o produttivo, sarà passibile di penalizzazione secondo quanto nel seguito espresso, restando impregiudicato il diritto di revocare l'autorizzazione allo scarico, da parte del Responsabile del Servizio competente del Comune interessato qualora si tratti di insediamenti civili e dell'Ente Gestore qualora si tratti di insediamenti produttivi.
- 56.3)** Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dal Titolo V Capo II del D.L. 11 maggio 1999, n.152 e s.m.i., fatto, salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione Comunale e dell'Ente Gestore alla rifusione dei danni e delle spese.

ART. 57) SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 57.1)** Salve le sanzioni previste dal Titolo V Capo I, D.L. 11 maggio 1999, n. 152, successive modifiche ed integrazioni, le inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento possono comportare la revoca dell'autorizzazione allo scarico.
- 57.2)** Prima di attuare le misure di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio del Comune e l'Ente Gestore, per quanto di rispettiva competenza, comunicano per iscritto le contestazioni rilevate e concedono al richiedente un termine di 10 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna osservazione o le stesse non risultano fondate, il Responsabile del Servizio del Comune e l'Ente Gestore danno atto alla procedura di cui al comma precedente.

ART. 58) VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Eventuali normative nazionali e regionali, che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificativa dello stesso, il quale solo in prosieguo verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessario e conseguenti.

Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera.

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

ELENCO ALLEGATI:

1. Modulo di richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
2. Modulo di richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura
3. Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99 s.m.i. – valori limiti di emissione in fognatura
4. Tabella 4 dell'allegato 5 D.Lgs 152/99 s.m.i. – valori limiti di emissione in fognatura
5. Tabella 3 allegato 5 del D.Lgs 152/99 s.m.i. – valori limiti di emissione in corpo d'acqua superficiale
6. Modulo per la denuncia del pozzo
7. cameretta di ispezione, misura e prelievo di uno scarico civile
8. cameretta di ispezione, misura e prelievo di uno scarico produttivo
9. sezione stradale tipo
- 10/A sfioratore delle acque di prima pioggia con superficie inferiore ai 2000 mq
- 10/B sfioratore delle acque di prima pioggia con superficie superiore ai 2000 mq
11. pozzetto sifonato ai piedi dei pluviali
12. schema di impianto per autofficina, ecc..
13. vasca di decantazione tipo Imhoff
14. schema generale fognature

I disegni riportati negli allegati sono solo orientativi, per ulteriori indicazioni consultare il regolamento locale d'igiene.

ALLEGATO A

NOTIZIE GENERALI

DITTA (esatta ragione sociale) _____

ATTIVITA' (descrizione camera di commercio) _____

C.F. e P.IVA _____

Categoria di attività economica (cod. ISTAT 1971) _____

Data inizio attività _____

Settore produttivo:

- Artigianato
- Industria
- Commercio
- Agricoltura
- Terziario

Sede Legale:

Comune di: _____ Provincia di: _____

Via _____ n. _____

Legale Rappresentante: _____

Nato a : _____ il _____

Residente a : _____

Si è già in possesso di autorizzazione allo scarico in base alla L.319/76?

- SI (allegare l'autorizzazione)
- NO

Se sì, la richiesta di rilascio dell'autorizzazione è dovuta:

- Rinnovo in base al D.Lgs152/99.s.m.i.
- ampliamento insediamento
- variazione del ciclo produttivo
- Altro (specificare)

6 - RECAPITO DELLO /DEGLI SCARICO/SCARICHI

Indicare per ogni tipologia uno dei seguenti recapiti:

- pubblica fognatura
- corpo d'acqua superficiale (nome del ricettore)
- suolo/strati superficiali del sottosuolo
- altro

- domestico (civile) _____
- processo _____
- raffreddamento _____
- acque meteoriche _____
- acque di prima pioggia _____

7 - CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Portata annua (mc/anno) _____
- Portata giornaliera (mc/g) _____
- Portata massima oraria (mc/h) _____
- Portata media oraria (mc/h) _____

7.1 - Analisi relative ai seguenti parametri - Tab. 3 Allegato 5 D.lgs152/99 - (allegare le analisi)

- Temperatura
- pH
- B.O.D. 5 (mg/l)
- C.O.D. (mg/l)
- C.O.D. (mg/l) dopo un'ora di sedimentazione
- Solidi sospesi totali (mg/l)
- Azoto nitrico
- Azoto ammoniacale (mg/l)
- Azoto totale (mg/l)
- Solfati
- Fosforo totale
- Metalli
- Tensioattivi totali
- Idrocarburi totali
- Altro

* Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'allegato 5 del D.lgs 152/99, la domanda deve contenere quanto prescritto dall'art. 46 comma 2 lett. a) e b).

8 - E' PREVISTO UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ?

- SI, indicare il tipo di impianto ed allegare disegno
- NO

8.2 - Vengono effettuati trattamenti delle acque di prima pioggia?

- SI, indicare quali
- NO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.3 - Vi sono pozzetti disoleatori prima dello scarico in fognatura ?

- SI, allegare disegno
- NO

9 - SISTEMI DI CONTROLLO SCARICO

9.1 - Vi sono strumenti per l'analisi in continuo dello scarico?

- SI, indicare i parametri analizzati _____
- NO

9.2 - In caso di superamento del valore limite:

- che tipo di segnale invia lo strumento?

- sonoro
- visivo
- altro

9.3 - Vi è la possibilità di bloccare lo scarico?

- SI
- NO

9.4 - Se si, lo scarico si blocca

- in automatico collegato al segnale di fuori limite
- in manuale
- altro _____

9.5 - Esistono vasche di accumulo delle acque di scarico per le emergenze?

- SI, indicare la volumetria _____
- NO

9.6 - Come vengono trattate le acque contenenti sostanze "fuori limite"?

- Smaltite come rifiuto speciale o tossico/nocivo
- Vengono ritratte dall'impianto di depurazione
- Altro _____

9.7 - Vengono normalmente smaltiti reflui come rifiuti speciali o tossico/nocivi?

- SI, indicare la quantità, allegare MUD ultimo anno.
- NO

10 - PRODUZIONE DI FANGO

10 .1 - Vi è produzione di fango?

- SI, Indicare la quantità annuale e mensile. (allegare ultimo M.U.D.)
- NO

10.2 - Vi è una zona di stoccaggio del fango?

- SI, Indicare le modalità di stoccaggio
- NO

11 - DEPOSITI – STOCCAGGI - LAVORAZIONI

11.1 - Elencare le sostanze in deposito, in stoccaggio o utilizzate nel ciclo produttivo e relativa quantità normalmente presente.

SOSTANZA	QUANTITA'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.....
11.....
12.....
13.....
14.....
15.....
16.....
17.....

11.2 - Descrivere per ciascuna sostanza:

- modalità di deposito
- luogo dell'azienda dove permangono
- sistemi adottati per garantire che eventuali sversamenti vengano contenuti e raccolti
- allegare schede di sicurezza

data.....

Timbro e firma leggibile
del titolare dello scarico

.....

L'incompleta compilazione del modulo renderà nulla la domanda di autorizzazione allo scarico, dovrà pertanto essere data risposta a tutte le informazioni richieste.

Per eventuali informazioni contattare l'Ufficio Tecnico del Consorzio Intercomunale dell'Isola - Tel. 035/904567-904437 - Fax 035/904548 Via Bravi, 16 24030 Terno d'Isola (BG) - e.mail: intercom@uninetcom.it

ALLEGATO N° 2

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Marca da
bollo
€ 10,33

AL SIG .SINDACO DEL COMUNE DI _____

OGGETTO: Domanda di autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica

Il Sottoscritto _____

nato a _____

il _____

residente in _____

Via _____

n. _____

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nella sua qualità di * _____

della Ditta _____

con sede legale in _____

Via _____

n. _____

Con sede operativa _____

Via _____

n. _____

Esercente attività di: _____

CHIEDE

Di allacciare lo scarico delle acque reflue provenienti dal suddetto insediamento

nella fognatura pubblica di Via _____

n. _____

A tale scopo il sottoscritto dichiara:

che gli scarichi del suddetto insediamento sono n. _____

Che la presente richiesta riguarda lo scarico n° _____

Che lo scarico di cui alla presente richiesta serve uno o più insediamenti costituito solo da (barrare il caso che ricorre):

Abitazioni civili

Negozi (indicare il tipo di attività) _____

Attività di cui all'allegata Tabella A (indicare l'attività) _____

Attività non compresa nell'allegata tabella A (indicare l'attività) _____

Uffici pubblici e/o privati, associazioni varie e/o studi professionali (indicare il tipo di attività) _____

Altri da specificare _____

Che l'insediamento ha una volumetria pari a _____ mc ed una superficie pari a _____ mq di cui _____ mq di superficie impermeabili e _____ mq di superficie permeabile.

Che all'interno dell'insediamento _____ (esistono/non esistono) laboratori chimici, fisici e biologici.

Che la fonte di approvvigionamento è costituita da (barrare la/le caselle che interessano):

Acquedotto pubblico con utenza n° _____ per un consumo annuo di _____ mc

Pozzo privato di proprietà di _____ situato _____
_____ (dotato/non dotato) di contatore per il consumo annuo di _____ mc.

Altro da specificare _____

Allegato alla presente richiesta si allegano in duplice copia, debitamente firmati dal proprietario dell'insediamento i seguenti documenti:

- Istanza della domanda di allaccio in marca da bollo;
- Estratto di mappa del N.C.E.U. 1:2000 in cui è stato situato l'insediamento, riportante i confini;
- Planimetria dell'insediamento in scala adeguata ai fini di una corretta leggibilità, con indicati il sistema fognario: acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque prima pioggia, acque meteoriche, acque contenenti sostanze pericolose. Le reti dovranno essere distinte graficamente anche a mezzo di differenti colorazioni e dovranno essere evidenziati i punti di campionamento;
- Il punto di immissione nella pubblica fognatura con relativo pozzetto di ispezione;
- Le dimensioni delle condotte terminali;
- Relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici dove sia riportato:
 - estremi dell'atto di autorizzazione edilizia (concessione edilizia o dichiarazione di inizio attività)
 - le aree coperte, le aree sistemate a cortile o a giardino e le relative pavimentazioni
 - il volume totale dell'insediamento, il volume fuori terra, il volume interrato, il n° di piani, il n° di appartamenti; il n° dei vani.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE I DATI FORNITI, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', RISPONDONO A VERITA' E DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO FOGNARIO IN VIGORE.

Data _____

IL RICHIEDENTE

.....

ALLEGATO N° 3

Tab. 3 Allegato 5 D.Lgs n° 152 del 11.05.99 - Valori limite di emissione in fognatura

PARAMETRI	LIMITI TAB. 3 emissione in fognatura
pH	5,5 – 9,5
Temperatura °C	(1)
Colore	non percettibile con diluizione 1:40
Odore	non deve essere causa di molestie
Materiali grossolani	assenti
Solidi sospesi totali mg/L	≤ 200
BOD5 mg/L	≤ 250
COD mg/L	≤ 500
Alluminio mg/L	≤ 2
Arsenico mg/L	≤ 0,5
Bario mg/L	
Boro mg/L	≤ 4
Cadmio mg/L	≤ 0,02
Cromo totale mg/L	≤ 4
Cromo VI mg/L	≤ 0,2
Ferro mg/L	≤ 4
Manganese mg/L	≤ 4
Mercurio mg/L	≤ 0,005
Nichel mg/L	≤ 4
Piombo mg/L	≤ 0,3
Rame mg/L	≤ 0,4
Selenio mg/L	≤ 0,03
Stagno mg/L	
Zinco mg/L	≤ 1
Cianuri totali mg/L	≤ 1
Cloro attivo libero mg/L	≤ 0,3
Solfuri mg/L	≤ 2
Solfiti mg/L	≤ 2
Solfati mg/L	≤ 1000
Cloruri mg/L	≤ 1200
Fluoruri mg/L	≤ 12
Fosforo totale mg/L	≤ 10
Azoto ammoniacale mg/L	≤ 30
Azoto nitroso mg/L	≤ 0,6
Azoto nitrico mg/L	≤ 30
Grassi, oli animali e vegetali mg/L	≤ 40
Idrocarburi totali mg/L	≤ 10
Fenoli mg/L	≤ 1

PARAMETRI	LIMITI TAB. 3 emissione in fognatura
Aldeidi mg/L	≤ 2
Solventi organici aromatici mg/L	≤ 0,4
Solventi organici azotati mg/L	≤ 0,2
Tensioattivi totali mg/L	≤ 4
Pesticidi fosforati mg/L	≤ 0,10
Pesticidi totali mg/L (esclusi fosforati)	≤ 0,05
tra cui:	
* aldrin mg/L	≤ 0,01
* dieldrin mg/L	≤ 0,01
* endrin mg/L	≤ 0,002
* isodrin mg/L	≤ 0,002
Solventi clorurati mg/L	≤ 2
Escherichia coli UFC/100 mL	
Saggio di tossicità acuta	il campione non è accettabile
	quando dopo 24 h. il numero degli
	organismi immobili è uguale o
	maggiore del 80% del totale

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.

Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C.

La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale.

Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.

Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

ALLEGATO 4

Tab. 4 Alleg. 5 D.Lgs n° 152 del 11.05.99 - Valori limite di emissione sul suolo

Valori limite di emissione per le in acque reflue urbane ed industriali
che recapitano sul suolo.

PARAMETRI	LIMITI TAB. 4
pH	6 - 8
SAR	10
Materiali grossolani	assenti
Solidi sospesi totali mg/L	≤ 25
BOD5 mg O ₂ /L	≤ 20
COD mg O ₂ /L	≤ 100
Azoto totale mg N /L	≤ 15,00
Azoto ammoniacale mg NH ₄ /L	≤ 5
Fosforo totale mg P /L	≤ 2
Tensioattivi totali mg/L	≤ 0,5
Alluminio mg/L	≤ 1
Berillio mg/L	≤ 0,1
Arsenico mg/L	≤ 0,05
Bario mg/L	≤ 10
Boro mg/L	≤ 0,5
Cromo totale mg/L	≤ 1
Cromo VI mg/L	≤ 0,05
Ferro mg/L	≤ 2
Manganese mg/L	≤ 0,2
Nichel mg/L	≤ 0,2
Piombo mg/L	≤ 0,1
Rame mg/L	≤ 0,1
Selenio mg/L	≤ 0,002
Stagno mg/L	≤ 3
Vanadio mg/L	≤ 0,1
Zinco mg/L	≤ 0,5
Solfuri mg H ₂ S/L	≤ 0,5
Solfiti mg SO ₃ /L	≤ 0,5
Solfati mg SO ₄ /L	≤ 500
Cloro attivo mg/L	≤ 0,2
Cloruri mg Cl/L	≤ 100
Fluoruri mg F/L	≤ 1
Fenoli totali mg/L (1)	≤ 0,1
Aldeidi totali mg/L	≤ 0,5
Composti organici aromatici totali mg/L (2)	≤ 0,01

PARAMETRI	LIMITI TAB. 4
Composti organici azotati totali mg/L (1)	$\leq 0,01$
Pesticidi fosforati mg/L	$\leq 0,01$
Saggio di tossicità su Daphnia magna LC50 ^{24h}	il campione non è accettabile quando dopo 24 h. il numero degli
	organismi immobili è uguale o
	maggiore del 50% del totale
Escherichia coli UFC/100 mL	

(1) Il limite è valido solo per i composti pericolosi quali ad esempio i clorofenoli.

(2) Si intendono comunque esclusi i composti alogenati e le sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico, per cui vige comunque il divieto di scarico sul suolo.

ALLEGATO 5

Tab. 3 allegato 5 D.Lgs n° 152 del 11.05.99 - Valori limite di emissione in acque superficiali

PARAMETRI	LIMITI TAB. 3 emissione in acque superf.
pH	5,5 – 9,5
Temperatura °C	(1)
Colore	non percettibile con diluizione 1: 20
Odore	non deve essere causa di molestie
Materiali grossolani	assenti
Solidi sospesi totali mg/L	≤ 80
BOD5 mg/L	≤ 40
COD mg/L	≤ 160
Alluminio mg/L	≤ 1
Arsenico mg/L	≤ 0,5
Bario mg/L	≤ 20
Boro mg/L	≤ 2
Cadmio mg/L	≤ 0,02
Cromo totale mg/L	≤ 2
Cromo VI mg/L	≤ 0,2
Ferro mg/L	≤ 2
Manganese mg/L	≤ 2
Mercurio mg/L	≤ 0,005
Nichel mg/L	≤ 2
Piombo mg/L	≤ 0,2
Rame mg/L	≤ 0,1
Selenio mg/L	≤ 0,03
Stagno mg/L	≤ 10
Zinco mg/L	≤ 0,5
Cianuri totali mg/L	≤ 0,5
Cloro attivo libero mg/L	≤ 0,2
Solfuri mg/L	≤ 1
Solfiti mg/L	≤ 1
Solfati mg/L	≤ 1000
Cloruri mg/L	≤ 1200
Fluoruri mg/L	≤ 6
Fosforo totale mg/L	≤ 10
Azoto ammoniacale mg/L	≤ 15
Azoto nitroso mg/L	≤ 0,6
Azoto nitrico mg/L	≤ 20
Grassi, oli animali e vegetali mg/L	≤ 20
Idrocarburi totali mg/L	≤ 5
Fenoli mg/L	≤ 0,5

PARAMETRI	LIMITI TAB. 3 emissione in acque superf.
Aldeidi mg/L	≤ 1
Solventi organici aromatici mg/L	≤ 0,2
Solventi organici azotati mg/L	≤ 0,1
Tensioattivi totali mg/L	≤ 2
Pesticidi fosforati mg/L	≤ 0,1
Pesticidi totali mg/L (esclusi fosforati)	≤ 0,05
tra cui:	
* al drin mg/L	≤ 0,01
* dieldrin mg/L	≤ 0,01
* endrin mg/L	≤ 0,002
* isodrin mg/L	≤ 0,002
Solventi clorurati mg/L	≤ 1
Escherichia coli UFC/100 mL	nota
Saggio di tossicità acuta	il campione non è accettabile
	quando dopo 24 h. il numero degli
	organismi immobili è uguale o
	maggiore del 50% del totale

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.

Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione.

ALLEGATO 6

TRASMISSIONE ANNUALE DEI RISULTATI DELLE MISURAZIONI DELLE PORTATE E DEI VOLUMI D'ACQUA PUBBLICA DERIVATI, AI SENSI DELL' ART. 22 DEL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 258

Elenco dei dati da comunicare entro il 31 GENNAIO di ogni anno, ai fini della denuncia di cui alla deliberazione. della Giunta regionale².

TITOLARE DELLA DERIVAZIONE

Denominazione:
Ragione Sociale:
Cod. fisc./Part. I.V.A.:
Sede (Comune):
CAP:
Prov.
Indirizzo:
Tel.

Legale rappresentante:
nato a:
Prov.
il:

NOTIZIE SULLA STRUTTURA IN CUI SI UTILIZZA L'ACQUA DERIVATA

Ubicazione

Comune:
Cap:
Prov.
Indirizzo:
Tel.

Responsabile del servizio di approvvigionamento idrico:

Tipo di insediamento:

- civile
 produttivo

Attività svolta

Codice ISTAT di classificazione dell'attività³

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

² Le schede vanno compilate in ogni loro parte, riportando i dati richiesti e barrando le caselle interessate. I dati contenuti nelle sezioni riquadrate vanno comunque riportati, in occasione di ogni denuncia annuale, mentre i rimanenti vanno riportati solo in caso di variazione rispetto alla denuncia dell'anno precedente.

³ v. tabelle "Classificazione delle attività economiche – Metodi e Norme – Serie C - n. 1 edizione 1991 – ISTAT"

Derivazione da:

- Pozzi n.
- Sorgenti n.....
- Corpi idrici superficiali - prese n.

(Per ogni pozzo, sorgente, presa da corpo idrico superficiale compilare le schede A, B o C di interesse)

Utilizzazione delle acque derivate:

- Irrigazione
- Consumo umano
- Industriale
- Piscicoltura, irrigazione verde pubblico e attrezzature sportive
- Idroelettrico
- Igienico ed assimilati, altri usi

Concessione in Atto

Concessione rilasciata il:
Estremi della concessione:
Data di scadenza:

Autorità concedente:

- Ministero LL.PP. Regione Provincia

Portata complessiva concessa:

Media [l/s]: Massima [l/s]:

Concessione/Rinnovo in istruttoria

Domanda o autodenuncia presentata il:
Estremi della domanda:

Autorità concedente:

- Ministero LL.PP. Regione Provincia

Portata complessiva richiesta:

Media [l/s]: Massima [l/s]:

Licenza di attingimento (art. 56 del r.d. 1775/1933)

Licenza rilasciata il:

Estremi della licenza:

Durata attingimento:

Ente autorizzatorio:

Regione

Provincia

Portata complessiva autorizzata:

Media [l/s]:

Massima [l/s]:

Uso domestico (art. 93 del r.d. 1775/1933)

LUOGO E DATA DI PRESENTAZIONE

..... li

TIMBRO E FIRMA DEL PROPRIETARIO O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

DATI RELATIVI ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DA POZZO

POZZO N.⁴

Codice pozzo (ove esistente):

Dati catastali del terreno su cui è installato il pozzo:

- Comune:
- Prov.
- partita catastale n.
- foglio n.
- mappale n.

Coordinate geografiche del pozzo (Gauss-Boaga):.....

Quota del piano di campagna (m s.l.m.)

Quota di riferimento bocca pozzo:

Data escavazione pozzo:

Estremi autorizzazione all'escavazione:

Diametro del pozzo mm

Colonna n. ...⁵

Profondità filtri (con riferimento alla quota della bocca del pozzo)

filtro n. da m a m

filtro n. da m a m

Caratteristiche di targa della pompa installata

- Tipo

- Potenza HP

- Prevalenza m

- Portata l/s

⁴ Compilare una scheda per ciascuno dei pozzi da cui si deriva acqua pubblica

⁵ Nel caso di pozzi con colonne separate che prelevano da falde differenti, i dati che seguono devono essere riportati per ogni colonna di emungimento

Consorzio Intercomunale dell'Isola

VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO

m³.....

- stimato**
- misurato da strumento**

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:

Tipologia dello strumento:

Modalità di scarico delle acque dopo l'uso

- scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
- scarico in corpo d'acqua superficiale
- scarico in fognatura

DATI RELATIVI ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO DA SORGENTE

SORGENTE N.⁶

Denominazione della sorgente:

Dati catastali del terreno su cui è ubicata la sorgente:

- Comune:
- Prov.
- partita catastale n.
- foglio n.
- mappale n.

Coordinate geografiche della sorgente (Gauss-Boaga):

Quota della sorgente (m s.l.m.):

Bacino idrografico di appartenenza:.....

VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO

m³

stimato

registrato da strumento

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:

Tipologia dello strumento:

Modalità di scarico delle acque dopo l'uso

- scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
- scarico in corpo d'acqua superficiale
- scarico in fognatura

⁶ Compilare una scheda per ciascuna delle sorgenti da cui si deriva acqua pubblica

DATI RELATIVI ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DA CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PRESA N.⁷

Fiume/torrente
 Lago

Denominazione:

Ubicazione della presa:
 - Comune:
 - Prov.
 - Località:
 - Quota (m s.l.m.):
 - Coordinate geografiche della presa (Gauss-Boaga):

Bacino idrografico di appartenenza:.....

Per prese da lago:

- Distanza dall'incile m
- Distanza dalla costa m
- Profondità della presa dal pelo libero m

VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO

m³.....

stimato
 registrato da strumento

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:
 Tipologia dello strumento:


Modalità di scarico delle acque dopo l'uso

- scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
- scarico in corpo d'acqua superficiale
- scarico in fognatura

⁷ Compilare una scheda per ciascuna delle prese da cui si deriva acqua pubblica

ALLEGATO 8


Cameretta di ispezione, misura e prelievo di uno scarico produttivo



STRAMAZZI


per portate fino a 10 mc/ora ($\alpha = 60^\circ$)
per portate da 10 a 20 mc/ora ($\alpha = 90^\circ$)

per portate fra 20 e 200 mc/ora




NB per portate superiori a 200 mc/ora è necessario installare un misuratore tipo Venturi, anziché uno stramazzo. Per l'installazione di tale misuratore è necessario consultare una ditta specializzata.

MISURA DELLA PORTATA A TUBO PIENO





ALLEGATO 9

Sezione stradale tipo



ALLEGATO 10/A



Sfioratore delle acque di prima pioggia per insediamenti con superficie inferiore ai 2000 mq.



ALLEGATO 10/B

VASCA DI PRIMA PIOGGIA PER INSEDIAMENTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE AI 2000 MQ DI SUPERFICIE SCOLANTE


SCHEMA FUNZIONAMENTO
VASCA DI PRIMA PIOGGIA




- 1 Pozzetto selezionatore
- 2 Zona flottazione
- 3 Accumulo acque prima pioggia
- 4 Zona decantazione
- 5 Rilancio acque prima pioggia
- 6 Sfiatore flottati
- 7 Accumulo flottati
- 8 Limitatore portata

ALLEGATO 11


Pozzetto sifonato al piede dei pluviali



POZZETTO SIFONATO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE




PIANTA



SEZIONE



ALLEGATO 12

Schema di impianto per auto officina, ecc.



ALLEGATO 13


Vasca di decantazione tipo imhoff















A zona di flottazione
B zona di decantazione
C zona di digestione

ALLEGATO 14

Schema generale fognature insediamenti produttivi



LEGENDA:

- | | |
|--|---|
|  POZZETTO DI ISPEZIONE (acque di prima pioggia) |  REFLUO INDUSTRIALE |
|  POZZETTO DI CAMPIONAMENTO INDUSTRIALE |  ACQUE DOMESTICHE |
|  POZZETTO DI ISPEZIONE FINALE |  ACQUE BIANCHE (pluviali) |
|  P.P. POZZO PERDENTE |  ACQUE METEORICHE DEI PIAZZALI |
|  FOSSA BIOLOGICA |  ACQUE DI SECONDA PIOGGIA |
|  SEPARATORE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA |  ACQUE DI PRIMA PIOGGIA |